

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 18 novembre 2025, la ricorrente ha lamentato nei confronti della resistente l'illegittimità della revoca degli affidamenti concessile e il blocco dell'operatività di un conto corrente, a seguito di un'operazione di trasformazione societaria e di nomina di un nuovo amministratore, domandando per l'effetto il risarcimento del danno patito.

Più nel dettaglio, la Ricorrente ha dedotto di essere titolare di un conto corrente affidato presso la Resistente, connesso a un contratto di finanziamento con rimborso mensile. Il 9 ottobre 2025, ha comunicato alla Resistente la propria trasformazione da s.n.c. in s.r.l., trasmettendo i documenti del nuovo amministratore sociale assieme a una visura camerale aggiornata.

Tuttavia, dal 10 ottobre 2025, in modo apparentemente arbitrario e senza preve comunicazioni, la Resistente avrebbe sospeso l'operatività del conto, revocando altresì gli affidamenti nonostante normali attività e fondi disponibili.

Su tali basi, la Ricorrente ha rassegnato le descritte conclusioni.

Costituitasi con controdeduzioni, la Resistente ha dedotto come la Ricorrente fosse titolare di un conto corrente aperto presso la filiale di Sutri (VT) di un diverso intermediario, alla quale è poi subentrata la filiale di Ronciglione (VT) della Resistente. Il rapporto è stato affidato nel 2013, con un'apertura di credito nelle forme cc.dd. a revoca per Euro 20.000. Nel marzo 2023 la Resistente ha concesso alla Ricorrente un finanziamento chirografario per Euro 14.500, in corso di ammortamento, del quale residua un debito di Euro 5.299,33.

Il 9 ottobre seguente, il nuovo amministratore della Ricorrente ha comunicato alla Resistente l'avvenuta trasformazione in s.r.l., con mutamento della ragione sociale e della sede, allegando un estratto della visura aggiornata della società e una copia del proprio documento di identità.

La filiale interessata, per procedere alle variazioni anagrafiche e all'adeguata verifica della clientela (necessaria per la conferma degli affidamenti), ha chiesto ulteriori documenti, dapprima informalmente, ricevendo un rifiuto dalla Ricorrente.

Pertanto, in via cautelativa, il 10 ottobre 2025, la Resistente ha sospeso gli affidamenti in discorso.

È seguita, il 28 ottobre successivo, una comunicazione formale volta all'ottenimento degli ulteriori documenti già richiesti alla Ricorrente che ha trovato riscontro soltanto successivamente, allorquando i precedenti amministratori hanno consegnato alla Resistente l'atto di trasformazione.

Nel procedere della descritta transizione, la Ricorrente ha chiesto alla Resistente di poter sottoscrivere la documentazione contrattuale e il nuovo *specimen* di firma a distanza, o presso una filiale diversa da quella di Ronciglione (VT), risiedendo in provincia di Parma. Richiesta, questa, ritenuta inaccoglibile, per esigenze di natura informatica; è stato quindi chiesto da parte della Resistente di procedere nell'originale filiale alle operazioni di firma.

Su queste premesse, la Resistente ha eccepito la non corrispondenza tra l'oggetto del ricorso della Ricorrente e quello dei precedenti reclami (relativi alla sospensione degli affidamenti e non a quella del conto corrente).

Nel merito, è stato eccepito che i contratti *de quo* fossero stati conclusi con soggetti diversi dall'attuale Ricorrente (*i.e.*, i precedenti amministratori).

A ciò ha aggiunto che il nuovo oggetto sociale della Ricorrente – il trasporto di rifiuti solidi urbani per conto di terzi – impone rafforzate verifiche antiriciclaggio. A tal proposito, non essendo state adeguatamente riscontrate le richieste a tal fine formulate dalla Resistente, l'adeguata verifica in discorso non risulta essere stata completata, legittimando la sospensione dell'affidamento in discorso. Tra l'altro, essendo l'affidamento a tempo indeterminato, la sua eventuale revoca sarebbe comunque legittima.

Precisa da ultimo la Resistente che sul conto corrente della Ricorrente è comunque stata permessa, dopo la trasformazione, un'operatività effettiva (benché il nuovo amministratore non ne avesse i poteri, non essendo ancora stata sottoscritta la documentazione necessaria).

Le Parti si sono scambiate ritualmente repliche e controrepliche.

Nelle repliche, la Ricorrente ha contestato alla controparte che il 21 ottobre 2025 il nuovo amministratore si sia recato presso la nota filiale di Ronciglione (VT), munito di atto notarile e accompagnato dal predecessore, socio della società, per l'apposizione delle necessarie firme. In tale occasione, tuttavia, sarebbe stata arbitrariamente impedita la sottoscrizione e la produzione dello *specimen* di firma.

Il 6 novembre 2025, il precedente amministratore ha comunicato che il giorno successivo avrebbe proceduto alla trasmissione dell'originale dell'atto di trasformazione, nonché delle carte di debito della Ricorrente, ed del libretto degli assegni.

Precisa, infine, che avrebbe chiesto, il 26 ottobre 2025, che la Resistente procedesse alla chiusura del conto corrente, trasferendo l'attivo residuo a un diverso conto corrente aperto presso un altro istituto.

Fatti, questi, contestati dalla Resistente nelle controrepliche, che si è doluta del fatto che la controversia sarebbe stata oggetto di una vera e propria inammissibile *mutatio libelli*, per via della proposizione nel corso delle repliche di una doglianza concernente – appunto – la mancata restituzione dell'attivo presente su un conto corrente.

DIRITTO

Al fine di decidere la controversia, occorre procedere per gradi.

In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità per non corrispondenza del ricorso al precedente reclamo è priva di pregio, risultando documentalmente provata la coincidenza tra i relativi oggetti.

Occorre invece confermare l'originario perimetro del contendere determinato nel ricorso: le doglianze relative alla richiesta di chiusura del conto corrente sono state avanzate soltanto in sede di repliche della Ricorrente. Condotta, questa, proceduralmente inammissibile, giacché è consolidato orientamento di questo Collegio che le domande proposte per la prima volta in sede di repliche siano da considerarsi tardive e, pertanto, inammissibili (Collegio di Roma, decisione n. 4774/2025, richiamando Collegio di Roma, decisione n. 277/2020).

Venendo al merito, è appurato che a seguito della trasformazione della Ricorrente in società di capitali, con contestuale mutamento della ragione, della sede e dell'oggetto sociale, nonché dell'amministratore, le comunicazioni alla Resistente siano pervenute – con mezzi non certificati – solo il 9 ottobre 2025.

Il 10 ottobre successivo si è verificata la revoca degli affidamenti e non alcun blocco dell'operatività del conto corrente della Ricorrente: esso, al contrario, risulta essere rimasto di fatto operante dopo tale data.

Sempre in via di fatto, sono prive di riscontro le allegazioni concernenti l'allegato intervento *de visu* del nuovo amministratore presso la filiale di Ronciglione (VT), tempestivamente contestate dalla Resistente e, per giunta, dedotte per la prima volta in sede di replica.

Ciò posto, a questo Collegio consta che le esigenze documentali della Resistente necessarie ad espletare gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007 non siano state soddisfatte.

Conseguentemente, trova applicazione il disposto dell'art. 42, co. 1, di tale decreto, che dispone che « *i soggetti obbligati [al rispetto della normativa antiriciclaggio] che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'art. 35*».

È stata una condotta doverosa, e per tale via legittima, quella della Resistente che, vedendosi impossibilitata a perfezionare l'adeguata verifica della clientela, ha interrotto il rapporto di affidamento con la Ricorrente.

Condotte di tal fatta sono spesso sottoposte all'attenzione di questo Collegio, che sistematicamente, sulla base della richiamata disciplina, le ritiene legittime laddove riscontri una obiettiva impossibilità di procedere alla richiamata verifica della clientela. Va infatti detto «*come non vi siano dubbi, in astratto, sulla legittimità dell'astensione o del recesso in ragione dell'impossibilità oggettiva di svolgere l'attività di adeguata verifica del cliente. Cfr. sul punto Collegio di Milano, decisione n. 7882 del 9.7.2024, nonché Collegio di Palermo, decisione n. 6437/2023* [quest'ultima, citata per esteso, si riferisce a un caso di mancata dimostrazione dell'ottemperanza, da parte del cliente, alle richieste documentali del soggetto obbligato, che ha reso legittimo il mantenimento delle limitazioni operative imposte precauzionalmente su un conto corrente, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 231/2007]. *Obbligo di astensione che, secondo la giurisprudenza di quest'Arbitro, sussiste anche qualora gli intermediari non siano in grado di ottenere dal cliente le informazioni richieste, potendo in tal caso anche porre "fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere" (così Collegio Milano, decisioni n. 3176/2018, n. 2755/2017 e n. 7925/2016; v. anche Collegio Torino, decisione n. 3244/2018)*» (Collegio di Roma, decisione n. 5427/2025).

La condotta della Resistente è pertanto da ritenersi legittima.

Non può che discenderne il rigetto della conseguente domanda risarcitoria la quale, ad ogni buon conto, risulta affetta da una insanabile carenza di allegazioni fattuali in punto di conseguenze dannose della condotta (legittima) della Resistente, nonché da una totale deficienza di prove (circostanze, tutte, ostative anche all'intervento surrogatorio dell'istituto della liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., che postula, da un lato, il raggiungimento della prova dell'illecito e dell'esistenza di un danno e, dall'altro, l'impossibilità di darne precisa prova dell'ammontare: presupposti, questi, carenti nel caso di specie).

Si deve infatti rammentare che «*con riguardo al merito della richiesta di risarcimento del danno viene in rilievo la regola generale dettata dall'art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui grava sul ricorrente l'onere di fornire la prova dell'esistenza e della consistenza del danno del quale domanda il risarcimento. [...] Va, in proposito, ricordato il principio generale in base al quale spetta alla parte danneggiata l'onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della*

liquidazione del danno” (cfr. ex multis, Cass., 25 marzo 2009, n. 7211)» (Collegio di Roma, decisione n. 1894/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE